



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

Prot. 19890

del 01-06-2020

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - RIAPERTURA MERCATO SETTIMANALE

Ordinanza n. 13

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



Vista:

La delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020, con la quale é stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

La legge 23/12/1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone " il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più Regioni ", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.

Visto:

- il Decreto-Legge 23/02/2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il Decreto-Legge 25/03/2020 n° 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 10/04/2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 26/04/ 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02352) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27-04-2020) e, in particolare, l'art. 1 comma 1, lett z) che dispone la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari garantendo in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.42 del 2/5/2020, confermata con Ordinanza n.44 del 4/5/2020, con la quale, tra l'altro, demanda all'Unità di Crisi regionale la definizione, d'intesa con l'ANCI e con le categorie interessate, delle misure volte ad assicurare la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, nei limiti consentiti dalla vigente disciplina statale;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 in data 08/05/2020 con cui si dispone, a decorrere dall'11/5/2020 e fino al 17/05/2020, la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale - e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari - nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante le Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari;
- il D.L. 16/05/ 2020 n. 33 " Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 48 del 17/05/2020 recante " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell'art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 ";
- il D.L. Rilancio n. 34/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19/05/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 49 del 20/05/2020 con allegate linee guida per lo svolgimento dei mercati di generi diversi da quelli alimentari e i documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore della Sanità.

- Vista l'ordinanza del Commissario Straordinario n°11 del 19/05/2020, relativa al trasferimento provvisorio del mercato alimentare presso il piazzale del parcheggio "Valle".
- Visto l'esito dell'incontro tenutosi con le associazioni di categoria dei commercianti il giorno 29 maggio 2020, nel quale si è concordato tutto quanto di seguito ordinato agli operatori commerciali.

Rilevato:

- che ricorrono i presupposti di cui al comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, e ss.mm.ii. nonché nella sua qualità di rappresentante della comunità locale. Nel pieno rispetto del D.L. Rilancio n. 34/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19/05/2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 48/2020 e n. 49/2020 e suoi allegati :

ORDINA

Per le motivazioni in premessa specificate e qui interamente richiamate:



1. a far data dal **03 giugno 2020, dalle ore 7:00 alle ore 14:00** di ogni Mercoledì il mercato alimentare si svolgerà nella sua collocazione abituale in P.zza E. Franza come da O.S. n°13 del 24/07/2015; il mercato non alimentare riprenderà lungo le aree interessate: P.zza Mazzini, Via Vitale, Via San Leonardo, Via Nazionale ed area parcheggio "Valle"; adottando *tutte le misure* organizzative per evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori e ai commercianti la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro così come sotto specificato:
2. l'ordinanza del Commissario Straordinario n°11 del 19/05/2020, relativa al trasferimento provvisorio del mercato alimentare presso il piazzale del parcheggio "Valle", si intende, pertanto annullata.

Operatori commerciali:

- devono rispettare il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid – 19 negli ambienti di lavoro.
- devono ridimensionare l'occupazione di suolo relativa ai propri posteggi, mantenendo almeno una distanza minima tra ogni singola postazione di vendita: **frontale metri 2 - laterale metri 1**.
- i venditori di beni usati devono esibire certificazione dell'avvenuta igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- devono provvedere alla pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- devono mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti certificati per le mani in ogni banco;
- devono attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
- devono in caso di vendita di abbigliamento mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, controllando assiduamente affinché i clienti non tocchino i prodotti in vendita a mani nude;
- devono rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza igienica ed organolettica dei prodotti in vendita;
- devono usare i guanti da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza;
- devono dopo ogni misurazione di capi di abbigliamento e calzature, devono sottoporre le superfici delle strutture di vendita a pulizia e disinfezione ricorrente;
- devono esibire a richiesta degli agenti di Polizia Municipale apposita autocertificazione ogni qualvolta si inizia l'attività di vendita;
- devono sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
- devono fornire informazioni ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli.

Clienti:

non devono sostare nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti;
uso obbligatorio di mascherine anche durante il periodo di attesa in fila;

Tutti:

devono osservare l'obbligo di indossare la mascherina.
devono essere osservate tutte le misure igienico-sanitarie previste; divieto di fumo, sussistendo l'obbligo della mascherina.

FA PRESENTE

- L'area mercato sarà delimitata da apposite transenne (ove necessario).
- Sarà assicurato l'accesso prioritario all'area mercato ai soggetti portatori di disabilità e alle donne in stato di gravidanza.
- Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'Interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato potrà essere chiuso.
- Fatte salve le sanzioni disposte da norme di legge o di regolamento, che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato, è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art.7 bis del TUEL e dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e ss.mm.ii..
- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

- notificata agli operatori commerciali a cura dell'Ufficio Commercio comunale;
- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ariano Irpino, sul sito istituzionale del Comune <http://www.comune.ariano-irpino.av.it/> ed affissione nei principali luoghi pubblici del paese;
- notificata a tutti Dirigenti Comunali;
- comunicata: al Prefetto di Avellino, al Presidente della Giunta Regionale, alla Questura di Avellino, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale.

Ariano Irpino li, 01 giugno 2020



Il Dirigente del Servizio Attività Produttive
Dott. Generoso Ruzza

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vice Prefetto Vicario
Dott.sa Silvana D'Agostino